



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 21 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, previa formale convocazione, si sono incontrate le Parti Sociali al fine dell'esame congiunto della situazione occupazionale della società **ALA SPA**, per la concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga ai sensi dell'art.33, co.21 della L.183/2011 (Legge di Stabilità del 2012).

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Lorenza Gori, assistita dai Consulenti del lavoro Vincenzo Del Signore e Leonardo Traino;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la O.S. UILTuCS UIL Naz. e per le REGIONI LAZIO, TOSCANA e MARCHE, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società, ha fruito del trattamento di Cig in deroga in virtù dell' accordo ministeriale del 13 ottobre 2011 per un periodo complessivo decorrente dal 17/10/2011 al 31/12/2011 per **31 lavoratori**.
- con nota del 05/01/2012 (Prot. n. 3907 del 17/02/2012) l'azienda ha richiesto un incontro in sede ministeriale al fine della sottoscrizione di accordo per l'accesso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga, e, pertanto, il Ministero, con nota del 17/02/2012 (Prot. n.3908)) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso dell'incontro l'Azienda ha illustrato che le condizioni economiche del mercato non sono migliorate, ma semmai dai primi riscontri dell'anno in corso, perfino peggiorate, per cui le parti, concordano per fare ricorso ad un ulteriore periodo di concessione di cig in deroga, nella previsione di monitorare, alla fine di tale periodo l'evoluzione della situazione globale

VISTA

La L.183/2011 (Legge di Stabilità del 2012), che all'art.33 co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.**

La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza, ai sensi della normativa suindicata, al fine dell'accesso ad un ulteriore trattamento di **CIG in deroga** per un periodo complessivo di 6 mesi a decorrere dal 01/01/2012 e sino al 30/06/2012, per un numero massimo di **31 lavoratori**, su un organico complessivo di 41 unità, come di seguito specificato:

➤ REGIONE TOSCANA: sede di Arezzo, massimo di **12 lavoratori** con la seguente articolazione temporale:

-Dal 01/01/2012 al 17/02/2012: n. 4 lavoratori Cig a zero ore senza rotazione e n. 7 lavoratori Cig con riduzione oraria massima del 30%;

-Dal 18/02/2012 al 30/06/2012: n. **12** lavoratori Cig con riduzione oraria massima del 60%.

➤ REGIONE LAZIO: sede di Roma: n. 12 lavoratori con la seguente articolazione temporale

-Dal 01/01/2012 al 17/02/2012: n. 5 lavoratori in Cig a zero ore senza rotazione e n. 7 lavoratori Cig con riduzione oraria massima del 30%;

-Dal 18/02/2012 al 30/06/2012: n.12 lavoratori Cig con riduzione oraria massima del 65%.

➤ REGIONE MARCHE, sede di Pesaro: n. 7 lavoratori con la seguente articolazione temporale:


- Dal 01/01/2012 al 17/02/2012, n. 2 lavoratori Cig a zero ore senza rotazione e n. 5 lavoratori Cig riduzione oraria massima del 30%.

-Dal 18/02/2012 al 30/06/2012: n. 7 lavoratori Cig con riduzione oraria massima del 60%.

- I n.31 lavoratori, per il periodo dal 18/02/2012 al 30/06/2012, saranno collocati in CIG in deroga a riduzione oraria fino ad un massimo del 100%, fermo restando un tetto massimo di riduzione media mensile come suindicato per le singole sedi produttive. La variazione della riduzione oraria sarà disposta sulla base delle esigenze tecnico-produttive aziendali ed in relazione alla fungibilità dei profili professionali.
- La azienda si impegna, comunque, ad effettuare degli incontri periodici o comunque su richiesta di una delle Parti, per comunicare i criteri di effettuazione delle riduzioni orarie.
- Tenuto conto dell'organico complessivo aziendale e del numero massimo di lavoratori che saranno sospesi in Cig, le Parti convengono che non saranno interessati dal citato trattamento complessive 9 unità lavorative, con mansioni di capi deposito, addetti carichi e addetti alla merce in entrata.
- Ai sensi dell'art. 7 - ter co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 33, co. 22, L. n. 183/2011, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.


ALA SPA




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



ITALIA LAVORO



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

